

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

OLIVIERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la stampa locale riporta il 7 novembre 1998, la notizia della disavventura occorsa ad una cittadina italiana, rimasta in cella nel carcere di Verona per errore in seguito ad una « dimenticanza »; la sospensione della pena, infatti, pare sia stata dimenticata nel dispositivo di sentenza;

la signora Angelina De Marchi è rimasta nel carcere di Montorio a Verona per ben ventiquattro ore prima che giungesse il provvedimento della Corte d'Appello con il quale veniva sospesa l'esecuzione della sentenza e quindi l'immediata scarcerazione;

sempre stando a quanto riportato sulla stampa, in cella la donna non avrebbe dovuto andarci, ma una serie di sfortunate coincidenze hanno fatto sì che una cittadina sia rimasta reclusa ingiustamente;

la signora De Marchi era stata condannata per il mancato pagamento alla Siae di diritti d'autore su delle musiche trasmesse alla radio di cui è proprietaria; la sentenza è divenuta irrevocabile il 2 luglio 1998; l'esecuzione dell'ordine di carcerazione era però stato sospeso in virtù della « legge Simeone » che prevede che il condannato possa, in alcuni casi, beneficiare di misure alternative alla detenzione in carcere;

nonostante l'istanza non sia stata presentata va evidenziato tuttavia che la Corte d'appello, nelle motivazioni della sentenza di condanna, ha riportato espressamente la sospensione della pena mentre nel dispositivo questa concessione è assente;

questo ha determinato la grave ed inaccettabile sofferenza di chi, ingiusta-

mente, ha provato sulla propria persona il trauma del carcere —:

se non trovi che vicende come quella oggetto della presente interrogazione non debbano verificarsi e che sia inaccettabile che un cittadino venga sottoposto ad esperienze così dolorose a causa di « dimenticanze » e di « sfortunate coincidenze »;

se non pensi che vicende di questa gravità vadano assolutamente evitate affinché i cittadini non abbiano motivi di sfiducia verso le istituzioni e la giustizia;

se conseguentemente non ravvisi di dover disporre accertamenti ispettivi in relazione a quanto accaduto con particolare riferimento ai motivi per i quali nel dispositivo non sia stato riportato quanto stabilito dalla Corte d'appello circa la sospensione condizionale della pena;

se non reputi che urga una compiuta riflessione ed una eventuale depenalizzazione di fattispecie come quella relativa a mancati pagamenti di presunti diritti di Siae. (5-05350)

FOTI e MORSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 8, commi *a* e *b*, del disegno di legge A.C. n. 5267, così come modificato dall'emendamento del Governo approvato nella seduta del 9 novembre 1998 dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, risulta oltremodo penalizzato per le aziende che operano nel campo della distribuzione del metano per autotrazione;

nei prossimi cinque anni, in ragione di quanto sopra esposto, il prezzo del metano carburante subirà un aumento del 36 per cento a fronte, rispettivamente di un aumento dell'8, 8 per cento e del 14 per cento di benzina e gasolio, e di una diminuzione del 15 per cento del prezzo del Gpl auto:

il metano auto, anche in relazione ai benefici ambientali prodotti, risulta esonerato da accise con delibera del Consiglio CE 97/425 del 30 giugno 1997 —:

se non ritenga doveroso recepire il contenuto di detta delibera nell'ambito della normativa disciplinare l'introduzione della cosiddetta « carbon tax », il che determinerebbe per il metano per autotrazione l'applicazione della stessa in misura di lire 19,5 MC a regime 2005. (5-05351)

FOTI. — *Al Ministro dell'ambiente.* —
Per sapere — premesso che:

l'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 prevedeva che, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, produttori e utilizzatori costituissero, in forma paritaria, un consorzio denominato Conai (Consorzio nazionale imballaggi);

la mancata adesione al predetto consorzio verrà prossimamente sanzionata, in ragione di apposita norma in fase di definitiva approvazione;

recentemente il Conai ha approvato uno specifico regolamento che prevede l'obbligo per i produttori ed utilizzatori di imballaggi di corrispondere, a partire dal 1° ottobre 1998, un contributo ambientale per coprire i costi della raccolta differenziata e del recupero dei rifiuti da imballaggio;

tale contributo, che riguarda le tipologie di materiali relativi ad imballaggi primari (i contenitori del prodotto) secondari e terziari (utilizzati per il trasporto del prodotto), ammonta a: acciaio 30 £/kg; alluminio 100 £/kg; carta 30 £/kg; legno 5 £/kg; plastica 140 £/kg; vetro 5 £/kg;

i suddetti valori potranno essere variati una volta all'anno, nei prossimi ventiquattro mesi, in funzione dei costi di riciclo;

sono obbligati all'applicazione del contributo i produttori di imballaggi in occasione della « prima cessione » ai propri clienti utilizzatori;

per tutte le eventuali cessioni di imballaggi successive alla prima, con l'esclusione di quelle dirette all'utilizzatore finale, il contributo Conai deve essere compreso nel prezzo di cessione del bene ed in fattura deve essere riportata la dicitura « Contributo ambientale Conai assolto »;

sono esenti dal contributo le cessioni di imballaggi fuori dal territorio nazionale;

la percentuale di esenzione (plafond) che l'utilizzatore può richiedere al fornitore è data dall'incidenza del peso del materiale ceduto nell'anno fuori dal territorio nazionale rispetto al peso totale del materiale acquisito;

la valenza economica del provvedimento in questione è superiore di 700 miliardi di lire annue ai costi attuali di contribuzione, e coinvolge circa 1,5 milioni di aziende;

tale costo, in realtà, rimarrà a carico del solo « primo utilizzatore » poiché i produttori sono dei semplici sostituti d'imposta, mentre il primo utilizzatore difficilmente potrà ribaltare il costo a « valle » essendo molto maggiore, al suo livello distributivo, la competizione commerciale;

il meccanismo di esenzione impone al primo utilizzatore di pagare anche per quei prodotti non immessi sul mercato (il magazzino) e per quelli per i quali è già stato organizzato lo smaltimento (carta, plastica e metallo all'interno dello stabilimento dell'utilizzatore vengono abitualmente raccolti separatamente per essere venduti ad aziende che li riciclano) —:

se non intenda anche in ragione di quella che pare un'evidente assurdità (pagare per organizzare lo smaltimento di un rifiuto che ancora non esiste come tale o che già è stato recuperato); assumere le misure necessarie perché il plafond sia calcolato sulla percentuale del venduto Italia, rispetto al totale degli imballi acquisiti, anziché sulla percentuale di esportato. (5-05352)

MICHIELON e COVRE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dalla pagine del quotidiano *La Tribuna di Treviso*, di mercoledì 11 novembre 1998, a pagina 27, è stato lanciato il grido di allarme dei gestori delle 37 pompe di benzina sparsi nei 14 comuni dell'Opitergino Mottense, dopo l'ennesima rapina;

tutti i pomeriggi, infatti, con il tramonto del sole, due delinquenti, passamontagna al volto e pistola in pugno, si fermano ad uno dei suddetti distributori e lo derubano;

vittime della rapina sono state, finora, le stazioni *Tamoil* di Monastier, *Monteshell* di Cessalto, *Erg* di Ormelle e *Q8* di Oderzo;

tra i gestori regna paura, al punto che gli stessi stanno pensando di chiudere i distributori alle ore 18, e sconforto, dovuto al fatto che le forze dell'ordine non sono in grado di intervenire per carenza di personale;

si presume che i responsabili delle rapine siano da individuare tra gli immigrati irregolari presenti sul nostro territorio ovvero tra delinquenti provenienti dalla vicina ex Jugoslavia che, in mancanza di controlli alle frontiere, entrano in Italia, raggiungono con facilità la provincia di Treviso (poco più di un'ora di autostrada), compiono il reato ed in giornata rientrano con la stessa facilità e rapidità;

già in una precedente interrogazione (n. 5-05276 del 28 ottobre 1998) gli interroganti denunciavano la grave carenza di personale della polizia di Stato presso la questura di Treviso e l'aumento di atti criminali in provincia di Treviso, atti che vanno dai furti, alle rapine, agli omicidi si tratta in particolare dell'esecuzione di una prostituta;

i dati riferiti dal ministero dell'interno nella risposta all'interrogazione n. 5-04022 in merito ad episodi di delinquenza nella provincia di Treviso (il numero delle rapine è passato dalle 72 del primo semestre del 1997 alle 139 del primo semestre del 1998 e, nel complesso, sono state de-

ferite all'autorità giudiziaria, nel periodo gennaio-giugno 1998, 2.465 persone, di cui 385 in stato di arresto, con un incremento, per quel che riguarda il numero di arresti, di oltre il 12,5 per cento rispetto al corrispondente periodo del 1997) sono alquanto ottimistici e superati, considerati gli ultimi episodi accaduti;

negli ultimi anni il comune di Oderzo ha ripetutamente avanzato richiesta, alle sedi competenti, per avere il servizio di pronto intervento annesso alla stazione di carabinieri ma, a tutt'oggi, nonostante la disponibilità dei locali, nessuna risposta è stata fornita —:

quante altre segnalazioni, lamentele, reclami, debba ricevere prima di procedere ad incrementare di unità sia la questura di Treviso che le stazioni dei carabinieri site nei comuni della provincia e se non consideri urgente adottare seri provvedimenti prima che i cittadini, sentendosi soli ed abbandonati dalle istituzioni, non decidano di farsi giustizia da soli;

se l'inerzia del Governo abbia come obiettivo quello di equiparare la delinquenza al nord con quella al sud, al fine di rendere in qualche modo unito questo Paese;

se non ritenga che l'azione di prevenzione sul territorio condotta dalle forze dell'ordine sia miseramente fallita, preso atto dell'*escalation* di fenomeni delinquenziali che le forze medesime non sono in grado di contrastare;

con riferimento agli arresti compiuti nella provincia di Treviso negli ultimi due anni, quanti siano i cittadini italiani e quanti gli extracomunitari;

se non convenga, considerato che i prossimi mesi coincidono con le festività natalizie e, dunque, con maggiore circolazione di denaro in relazione al pagamento della tredicesima, sull'opportunità di far « presidiare » dall'esercito i comuni trevigiani a rischio, rimedio tanto drammatico quanto efficace, del resto già intrapreso in altre regioni d'Italia. (5-05353)

ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

è parte intangibile della Costituzione italiana l'assoluta eguaglianza dei cittadini davanti alle leggi, e la garanzia di libertà di espressione religiosa, ed a questi principi dovrebbe essere sempre ispirata, la politica estera del nostro Paese;

purtroppo, ricorrenti notizie provenienti da diversi paesi musulmani sottolineano come sempre più pesanti siano le iniziative di fondamentalismi islamici tesi a ridurre le libertà religiose ai non musulmani, sia loro cittadini residenti che stranieri presenti sul territorio, imponendo comportamenti prettamente islamici, con usi e costumi di conseguenza;

quando non anche praticato con comportamenti violenti, ciò costituisce di fatto una forte pressione politica sui governanti locali, portati a dover tener conto di questa pressione, tanto che spesso ciò sfocia nell'accettazione di tali principi dando loro forza di legge;

in conseguenza di questi fatti, sempre più numerosi sono gli Stati, con i quali l'Italia ha normali rapporti diplomatici, che recepiscono tali basi legislative, di fatto costituendo obiettive discriminazioni a carico di persone che professano il cristianesimo, sia di confessione cattolica che protestante, copta od ortodossa, od altre religioni come quella ebraica;

notizie di stampa (*Middle East International*, l'agenzia di stampa tedesca KNA, lo stesso *The Telegraph* del 25 ottobre 1998) segnalano una recente recrudescenza di manifestazioni di pesante discriminazione religiosa in Algeria, Egitto, paesi del Sahel e dell'Asia islamica con una serie di atti di violenza, culminati di recente anche con uccisioni, torture, arresti e — in Egitto — addirittura crocefissioni di cristiani nelle vicinanze di Luxor senza parlare dello stato di guerra esistente in Sudan meridionale;

atteggiamenti di repressione sono stati attuati anche contro missionari ita-

liani in diversi paesi dell'Africa, oltre ai noti episodi di uccisione in Algeria di religiosi cattolici e cittadini italiani;

si impone un'iniziativa dell'Italia e dell'Europa per richiamare tutti i governi ad una più scrupolosa osservanza sia dei principi delle Nazioni Unite che dei diritti dell'uomo —:

quali iniziative il Governo italiano intenda intraprendere (od abbia già intrapreso) per esercitare le opportune pressioni internazionali, tese alla salvaguardia della libertà religiosa nei paesi islamici e soprattutto della vicina area del Mediterraneo;

se risultino essere stati implicati cittadini italiani in queste situazioni di intolleranza religiosa e con quali conseguenze;

se il Governo non ritenga di porre questo problema all'attenzione di tutte le nostre autorità diplomatiche negli Stati interessati al fine di acquisire una completa documentazione sulla situazione ed i suoi potenziali sviluppi, sottolineando che condizione indispensabile per l'auspicato sviluppo dei rapporti politici e commerciali è sempre la garanzia di una reciproca libertà religiosa e del rispetto dei diritti umani da parte di quei paesi che vogliono intrattenere rapporti regolari con l'Italia. (5-05354)

RUZZANTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la disposizione di legge, che regola le procedure per accordare l'accompagnatore militare ai grandi invalidi di guerra (articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modifiche) prevede la scelta nominativa dell'accompagnatore militare da parte del grande invalido di guerra e che, una volta raggiunto l'accordo tra i due, il giovane aspirante accompagnatore inserito nelle liste di leva, oppure uno studente che abbia rinunciato al rinvio ottenuto per

motivi di studio, possa inoltrare apposita domanda, in carta libera, al ministero della difesa;

a tale istanza deve essere ogni volta allegata una specifica dichiarazione del grande invalido e la variazione o determinazione della pensione di guerra;

l'incorporamento del giovane si effettua nell'anno previsto per la chiamata di leva anche in forma anticipata oppure posticipatamente, purché avvenga non oltre tre scaglioni da quello stabilito per la partenza. Tale procedura vale anche nel caso l'accompagnatore interessato sia uno studente che deve rinunciare contestualmente al rinvio. Qualora la cartolina di chiamata giunga prima della data richiesta, il giovane, allegando sempre l'accennata documentazione, può inoltrare al medesimo indirizzo domanda di differimento dell'incorporamento che viene generalmente accordato sempre, se non si superano i tre scaglioni da quello indicato nella cartolina di chiamata, della quale ovviamente va allegata fotocopia;

le domande di incorporamento devono essere presentate almeno centoventi giorni prima della partenza prevista per il giovane di leva ed entro sessanta giorni per lo studente;

di frequente il competente servizio del ministero della difesa non evade tempestivamente la pratica dell'incorporamento per cui crea complicazioni e ritardi. Talvolta l'istanza di incorporamento non viene accolta a causa dell'inidoneità del giovane per scarso profilo psico-fisico-attitudinale e la relativa comunicazione giunge all'interessato all'ultimo minuto, determinando evidentemente notevole disagio al grande invalido, perché risulta sempre più difficile disporre di nominativi di giovani disponibili a partire improvvisamente; ciò anche a seguito della costante diminuzione dei militari di leva, in quanto i giovani tendono ad optare per il servizio civile alternativo (obiezione di coscienza);

attualmente gli obiettori non possono essere assegnati in qualità di accompagna-

tori perché la normativa non prevede la scelta nominativa ed anche per motivi di natura morale ed economica;

gli incorporamenti possono effettuarsi indifferentemente per l'Esercito, per l'Aeronautica e per la Marina e devono comunque essere spediti ai diversi indirizzi riferiti a ciascuno dei tre settori del ministero della difesa;

la norma di legge già citata riguarda anche la richiesta di assegnazione dell'accompagnatore militare a beneficio dei grandi invalidi di guerra aventi diritto;

su istanza di questi paesi, allegando una dichiarazione di gradimento dell'incarico da parte del giovane aspirante accompagnatore nonché fotocopia della cartolina di chiamata e incluso anche il visto del comando dei carabinieri del luogo di residenza del grande invalido, il ministero della difesa procede ad evadere l'istanza stessa che deve essere inviata dal grande invalido a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Detta domanda deve giungere al ministero non oltre quindici giorni dalla partenza dell'accompagnatore militare per il reparto di addestramento, presso il quale quest'ultimo viene trattenuto per circa trenta giorni; verso la fine della settimana successiva al giuramento raggiunge il corpo di destinazione che provvede ad assegnarlo al grande invalido dopo la prescritta autorizzazione del competente servizio della regione militare;

sono tre le comunicazioni (fonogrammi) che il ministero della difesa invia a mezzo posta: alla regione militare, al reparto di addestramento e al comando militare di destinazione;

le procedure fin qui elencate riguardano gli accompagnatori militari appartenenti all'Esercito, mentre per quelli dell'Aeronautica e della Marina le istanze di assegnazione devono essere inviate ai rispettivi indirizzi, osservando in ogni caso le medesime modalità;

l'assegnazione dell'accompagnatore militare al grande invalido di guerra viene accordata dai competenti servizi del mini-

stero della difesa se non si superano i sessanta giorni tra l'incorporamento del giovane partente e il congedo dell'accompagnatore militare in servizio;

il pernottamento e la consumazione dei pasti, con la corresponsione dei viveri in contanti, è concessa dai competenti uffici del comando della regione militare, in via eccezionale temporanea, soltanto presso l'abitazione del grande invalido;

tale normativa obbliga in molti casi l'accompagnatore a percorrere lunghe distanze tra la caserma presso cui è effettivo e l'abitazione del grande invalido di guerra. Il trasporto può essere effettuato soltanto con l'utilizzazione dei mezzi pubblici, poiché è fatto assoluto divieto a qualsiasi militare di usare il mezzo proprio;

il militare accompagnatore può essere autorizzato dal comando della regione militare a condurre l'autovettura di proprietà del grande invalido o di un familiare dello stesso, dietro presentazione di una specifica richiesta del beneficiario del servizio, con annessa una voluminosa documentazione comprendente fra l'altro costose polizze assicurative. L'autovettura è utilizzabile soltanto se c'è a bordo anche il grande invalido e per recarsi oltre determinati limiti territoriali è necessaria un'apposita autorizzazione rilasciata dal comando della regione militare competente. La stessa procedura deve essere osservata per spostarsi nel territorio nazionale e nei luoghi di soggiorno estivo od invernale dove l'accompagnatore militare è tenuto a presentarsi al comando dei Carabinieri del luogo all'arrivo come alla partenza. È fatto assoluto divieto potersi recare con l'accompagnatore militare in qualsiasi località estera;

l'accompagnatore militare è tenuto a presentare una relazione mensile al comando presso cui è in forza sull'attività di servizio che svolge presso il grande invalido di guerra;

da questa schematica descrizione appare un quadro sufficientemente indicativo sulla macchinosità, la farraginosità e la complessità burocratica delle procedure in

atto per ottenere l'accompagnatore militare da parte dei grandi invalidi di guerra —:

se il Governo non ritenga di dover riservare ai grandi invalidi un trattamento agevolato per i meriti conseguiti nei confronti della patria e della collettività nazionale costato un grande sacrificio ed evitare che si sentano, più che cittadini benemeriti, dei sorvegliati speciali che abbiano dei gravi sospesi con la giustizia;

se il Governo ritenga che le norme di cui sopra non siano applicate secondo lo spirito del legislatore, sia per la prassi burocratica imposta per assegnare l'accompagnatore militare, sia per la complessità delle procedure che l'interessato è costretto a seguire;

se sia intenzione del Governo intervenire per far sì che siano adottate misure più semplici ed agevoli per accordare un servizio ai grandi invalidi di guerra che li aiuti concretamente a supplire parzialmente all'enorme perdita della libertà personale e ad inserirsi a tutti gli effetti in una vita di relazioni culturali ed interpersonali.

(5-05355)

ALTEA. — *Ai Ministri delle telecomunicazioni e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata di giovedì 12 novembre 1998 le reti cellulari Gsm della Tim sono rimaste bloccate per diverse ore a causa di un non meglio precisato guasto tecnico;

tale inconveniente ha provocato gravissimi disagi e ha addirittura messo a repentaglio la sicurezza degli utenti;

il cosiddetto « guasto tecnico » è l'ennesima dimostrazione delle ineguatezze dei mezzi del principale gestore di rete Gsm in Italia —:

quali iniziative intendano adottare perché la Tim risarcisca i gravissimi danni procurati all'utenza e per verificare se la società telefonica abbia a disposizione gli apparati adeguati ad evitare che si ripetano in futuro inconvenienti del genere.

(5-05356)